



## Riforma del Terzo Settore

### *Premessa*

Il Decreto Legislativo denominato “Codice del Terzo Settore” n. 117/17 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017), in attuazione alla Legge Delega n.106/16, ha riordinato la disciplina civilistica e fiscale degli Enti No-Profit.

Le finalità dichiarate nella riforma del no-profit sono di favorire e sostenere l'autonoma iniziativa dei privati cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire intenti di utilità sociale attraverso attività di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, sostenendo la partecipazione, l'inclusione, ed il pieno sviluppo della persona, valorizzando nel contempo, il potenziale di crescita ed occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Gli obiettivi perseguiti si possono di seguito sintetizzare:

- Determinazione di un quadro normativo aggiornato alle esigenze del Terzo settore;
- Attivazione da parte degli Enti del Terzo settore di sistemi di gestione, *governance*, amministrazione e controllo più professionalizzati e trasparenti;
- Elaborazione di un sistema Fiscale agevolato di riferimento;
- Previsione di applicazione di operazioni straordinarie riguardo operazioni di trasformazione e/o fusione;
- Costituzione di Registro Unico Nazionale Terzo Settore, condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni e fiscalità di vantaggio;
- Valorizzazione del principio di sussidiarietà, centralità della capacità produttiva ed occupazionale del Terzo Settore;

### *Focus Points della Riforma*

Il D.Lgs. 117/2017 ha creato un sistema duale, sia civilistico che tributario, con soggetti esclusi dagli ETS *ex lege* e altri che resteranno fuori dalla sua portata per scelta.

Quasi assenti gli interventi sul Codice Civile, in particolare, è stato introdotto solamente l'art. 42-bis consentendo la possibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) tra fondazioni e/o associazioni in via diretta.



Struttura portante della riforma è l'introduzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tenuto presso il Ministero del Lavoro, l'iscrizione al quale costituisce uno degli obblighi fondamentali per acquisire lo status di "Ente del Terzo Settore" (ETS).

Le norme civiliste che riguardano gli ETS lasciano molto spazio all'autonomia contrattuale pertanto sarà necessario scrivere con attenzione gli statuti degli ETS.

Inoltre, è stata ridefinita in forma comune a tutti gli ETS la figura del volontariato, di assoluta centralità per l'organizzazione del lavoro e delle attività di tali soggetti.

Dal punto di vista tributario, il codice del terzo settore prevede una disciplina e una serie di agevolazioni proprie nel settore delle imposte dirette e indirette con esclusione dell'IVA che rimane soggetta a propria autonoma regolamentazione.

La riforma, infine, prevede una nuova disciplina dei processi di *accountability* e controllo, con un forte impatto sulla *governance* degli enti anche in termini di organi di controllo interni, revisione legale, e controlli amministrativi.

### ***Soggetti interessati***

Sono interessati alla riforma i cosiddetti "Enti del Terzo Settore" (ETS) e precisamente:

- Organizzazione di Volontariato (OdV)
- Associazioni Promozioni Sociali (APS)
- Enti filantropici (EF);
- Imprese Sociali (include Cooperative Sociali);
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Associazioni riconosciute e non riconosciute;
- Fondazioni;
- Altri Enti di carattere privato diversi dalle società.

La caratteristica di tali Enti sarà quella di dover perseguire senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale. Essi, per acquisire la qualifica di ETS, dovranno essere obbligatoriamente iscritti nel Registro Unico Nazione Terzo Settore (RUNTS).

Non sono considerati Enti Terzo Settore gli enti pubblici, le formazioni e associazioni politiche, le associazioni professionali, le associazioni sindacali, le associazioni sportive dilettantistiche.

Agli enti religiosi il CTS è applicabile solo per attività di interesse generale con patrimonio separato e a condizione che adottino regolamento conforme e depositato nel RUNTS.

Nota Bene: le ONLUS non figurano nell'elenco dei soggetti ammissibili in quanto l'entrata in vigore del CTS ha abrogato, fra l'altro, anche la legge quadro sulle ONLUS (D.lgs 460/1997); le stesse quindi scompariranno dal nostro ordinamento, con la conseguenza che quelle



attualmente vigenti, per acquisire la qualifica di ETS, dovranno trasformarsi entro il 3-feb-2019 in uno dei soggetti previsti dal Codice del Terzo Settore.

### ***Decorrenza***

L'efficacia normativa delle disposizioni fiscali è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea e all'operatività del RUNTS, tuttavia con riferimento ad alcune agevolazioni fiscali la cui adozione non richiedeva l'autorizzazione da parte della Comunità Europea, il legislatore ha previsto l'entrata in vigore direttamente del 1 gennaio 2018.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

- Titoli di solidarietà
- Social lending
- Social bonus
- Disposizioni agevolative ai fini delle imposte indirette
- Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali
- Esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di ODV e APS.

### ***Principali obblighi degli ETS***

Per acquisire lo status di ETS gli enti dovranno svolgere una delle attività senza scopo di lucro indicate nell'art. 5 del codice del terzo settore. L'acquisizione dello status è altresì subordinata a:

- Iscrizione al RUNTS
- Uso della denominazione di ETS sia nelle comunicazioni che negli atti pubblici
- Tenuta delle scritture contabili e stesura del bilancio di esercizio
- Redazione del bilancio sociale con annessa pubblicazione di emolumenti e compensi agli organi sociali.
- Tenuta dei libri sociali
- Rispetto del CCNL di settore
- Divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

### **FONTI NORMATIVE**

- DLG 117/17
- Legge Delega n. 106/16